

ANCORA OSCILLAZIONI NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ SULLE “MORTI DA AMIANTO”

Brevi riflessioni a margine della sentenza sul caso Fincantieri
([Cass. pen., sez. IV, n. 33311 del 2012, Pres. Brusco, Est. Grasso](#))

di Stefano Zirulia

SOMMARIO: *Abstract* – 1. La sentenza della Cassazione sul caso Fincantieri – 2. Le sentenze *Cozzini* e *Fincantieri*: un contrasto in seno alla Quarta Sezione? – 2.1. La sentenza *Cozzini*: breve sintesi dei passaggi fondamentali – 2.2. Le sentenze *Cozzini* e *Fincantieri* a confronto – 2.2.1. Carcinomi polmonari e mesoteliomi: inquadramento dei principali problemi causali in punto di fatto e di diritto – 2.2.2. L'orientamento espresso dalla sentenza *Fincantieri* – 2.2.3. Il più penetrante sindacato di legittimità praticato dalla sentenza *Cozzini* – 3. Conclusione.

Abstract. Con la [sentenza n. 33311 del 2012](#) la Cassazione ha confermato le condanne per omicidio colposo inflitte ad alcuni dirigenti della società Fincantieri, accusati di aver cagionato la morte di tredici persone esposte all'amianto proveniente dai cantieri navali (si trattava di alcuni dipendenti addetti a mansioni comportanti il contatto con l'amianto, nonché di alcune delle loro mogli, le quali inalavano le fibre tossiche lavando le tute da lavoro dei mariti). Il presente contributo, dopo una breve ricostruzione della vicenda processuale, mette in luce come i principi affermati dalla Cassazione in punto di causalità risultino a ben guardare diversi rispetto a quelli contenuti in un'altra recente sentenza resa della Quarta Sezione nella materia delle patologie da amianto, la n. 43786 del 2010 (meglio nota come sentenza *Cozzini*, la quale aveva annullato con rinvio le condanne inflitte ad alcuni dirigenti della società Ferrovie Trento Malè, accusati di aver cagionato la morte di un dipendente esposto all'amianto). Dal confronto tra le due pronunce emergono profili di contrasto che chiamano in causa questioni dogmatiche da tempo dibattute: la qualificazione delle condotte del garante come commissive od omissive; la conseguente impostazione del giudizio controfattuale come esplicativo o predittivo; il grado di probabilità che deve assistere il giudizio di evitabilità dell'evento lesivo. Ad avviso dell'Autore, tuttavia, la differenza di fondo tra le due sentenze si gioca su un altro piano: quello della profondità del sindacato cui vengono sottoposte le motivazioni delle sentenze di merito in punto di prova della causalità, e in particolare di prova dell'efficacia almeno con-causale delle esposizioni ad amianto rispetto all'insorgenza e al concreto decorso della patologia.

1. La sentenza della Cassazione sul caso Fincantieri

Il 27 agosto 2012 sono state depositate [le motivazioni della sentenza](#) con la quale la Corte di Cassazione ha **confermato le condanne per omicidio colposo** inflitte dalla Corte d'Appello di Venezia ad alcuni ex dirigenti della società che gestiva i

cantieri navali di Marghera (Società Operativa Cantieri Navali Breda, e poi, a partire dal 1984, **Fincantieri S.p.A.**)¹.

Gli imputati erano stati tratti a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 437, 589 e 590 c.p., in relazione alla morte di alcuni dipendenti e delle loro consorti, deceduti a causa di **patologie tumorali derivanti dall'inalazione di polveri di amianto**, in particolare **mesoteliomi** e **carcinomi polmonari**.

Nei diversi periodi in cui i sette *manager* avevano ricoperto incarichi di responsabilità, undici delle vittime erano state esposte al minerale cancerogeno presso i cantieri navali, in ragione delle **mansioni svolte**; mentre altre tre avevano subito un'esposizione domestica, **lavando le tute dei mariti**.

I **giudizi di merito**, in estrema sintesi, si erano conclusi con la condanna di alcuni degli imputati per omicidio colposo, con alcune assoluzioni e con la dichiarazione di prescrizione di una parte dei reati.

Con la sentenza in esame, la IV Sezione della Cassazione ha respinto i ricorsi proposti dai difensori degli imputati condannati in appello. Il collegio, infatti, ha ritenuto **immune da vizi logici** l'*iter* argomentativo alla base della sentenza impugnata, articolato dai giudici di Venezia in tre diversi accertamenti: le **condizioni di lavoro** presso i cantieri navali; il **nesso causale** tra le lavorazioni e le patologie mortali; la **colpa** dei datori di lavoro.

Quanto al **primo accertamento** – si legge nella pronuncia della Cassazione – le risultanze dibattimentali hanno descritto in maniera univoca condizioni di lavoro «*a contatto costante con le micidiali polveri di amianto*»: gli operai, infatti, svolgevano mansioni comportanti la diffusione di grandi quantità di fibre tossiche – come la coibentazione a spruzzo o le operazioni di taglio e foratura di materiali in amianto – in «*assenza di qualsivoglia, pur rudimentale, protezione individuale (maschere, indumenti usa e getta, aspiratori, ecc.) o sistema di abbattimento delle polveri (macchine aspiratrici e idranti da utilizzare per bagnare i materiali)...*».

Passando al **secondo accertamento**, la Cassazione ribadisce l'insegnamento, ricorrente in numerosi precedenti della IV Sezione, secondo cui «*sussiste...il nesso di causalità tra l'omessa adozione da parte del datore di lavoro di idonee misure di protezione ed il decesso del lavoratore in conseguenza della protratta esposizione alle polveri di amianto, quando, pur non essendo possibile determinare l'esatto momento di insorgenza della malattia, deve ritenersi prevedibile che la condotta doverosa avrebbe potuto incidere positivamente anche solo sul tempo di latenza*».

L'applicazione di tale principio al caso di specie consente, secondo la Cassazione, di confermare la sussistenza del nesso causale riscontrato dalle sentenze di merito. I passaggi fondamentali che guidano i giudici di legittimità a tale conclusione possono essere così sintetizzati:

¹ [Cass. pen., ud. 24 maggio 2012, dep. 27 agosto 2012, n. 33311, pres. Brusco, est. Grasso, imp. Ramacciotti e altri](#)

1) **tutte le vittime furono esposte all'amianto** durante i diversi periodi in cui gli imputati rivestirono la posizione di garanzia (la sentenza, tuttavia, **non specifica** né la **durata dei periodi di carica degli imputati**, né gli **intervalli di tempo durante i quali le vittime furono esposte**);

2) **l'amianto è stato senza dubbio la causa delle patologie oncologiche** contratte dalle vittime: infatti, quanto ai **mesoteliomi**, si tratta sostanzialmente dell'**unico fattore in grado di cagionarli**; quanto ai carcinomi, è accertato che la concomitante presenza di amianto e fumo di sigaretta dia origine ad un'azione cancerogena di tipo sinergico, nella quale ciascun fattore gioca il ruolo di **concausa**;

3) quanto alla **riferibilità delle singole patologie ai singoli imputati**, è vero che non è possibile individuare il momento in cui il tumore insorge; tuttavia è comunque possibile affermare, sulla base di **affidabili leggi scientifiche di tipo statistico**, corroborate dalle **indagini epidemiologiche** svolte su una diversa coorte di lavoratori (quelli di Casale Monferrato), che le patologie riscontrate sono **dose-dipendenti**, nel senso che tutte le esposizioni all'amianto contribuiscono ad accorciarne la latenza o comunque ad aggravarle, così anticipando l'evento letale²;

4) quanto infine alla verifica avente ad oggetto la **validità dell'ipotesi statistica nel caso concreto** – operazione prescritta dalle **Sezioni Unite Franzese** per raggiungere la prova della *condicio sine qua non* con altro grado di credibilità razionale – essa *«può serenamente trarsi dalla vicenda clinica delle vittime, analiticamente illustrata nella sentenza di merito, emergendo che, in linea di massima (salvo ovviamente le diversità derivanti dalla inevitabile diversità di risposta individuale), in sintonia con lo studio di Casale Monferrato, il rischio decresce (anche nel solo senso che l'insorgenza della malattia si allontana nel tempo) col trascorrere del tempo dall'ultima esposizione, di talché è facile concludere che ogni assunzione successiva aumenta il rischio»*.

² Una lunga parte della motivazione è dedicata al problema della **selezione della legge scientifica di copertura** da porre alla base del giudizio di causalità. Sul punto, i giudici della Cassazione mettono a confronto le **due teorie prospettate dai consulenti tecnici delle parti**, ossia quella che considera i tumori che hanno colpito le vittime come patologie **dose-dipendenti** (il cui sviluppo è cioè condizionato dalla durata dell'esposizione all'amianto), e quella che le considera **dose-indipendenti** (nel senso che, una volta innescato il processo di carcinogenesi, le successive esposizioni non incidono più sul suo sviluppo). Gli argomenti in base ai quali **la prima delle due teorie viene preferita alla seconda** si fondano su tre principali ordini di considerazioni: **a)** il fatto che la teoria della dose-indipendenza si basi, essenzialmente, sul travisamento del significato di un risalente studio dello scienziato Selikoff; **b)** la maggiore attendibilità degli studi epidemiologici che hanno dimostrato un effetto dose-risposta tra amianto e tumori (in particolare quello svolto sulla coorte di Casale Monferrato), rispetto a quelli che hanno negato tale effetto; **c)** la possibilità di corroborare gli studi epidemiologici favorevoli alla relazione dose-risposta con considerazioni di carattere biologico, come ad esempio la capacità dell'organismo di liberarsi delle fibre (evidentemente ostacolata dal perdurare dell'esposizione).

La sentenza d'appello, infine, supera il vaglio della Cassazione anche con riferimento al **terzo accertamento**, quello avente ad oggetto l'elemento soggettivo della **colpa**.

Sul punto, la Cassazione richiama due fondamentali dati emersi nel dibattito: da un lato il fatto che la pericolosità dell'assunzione di amianto attraverso le vie aeree fosse nota da oltre un secolo, in particolare con riferimento al rischio di asbestosi (malattia potenzialmente letale, ma di carattere non tumorale); dall'altro lato, la circostanza che le conoscenze sulla natura cancerogena del minerale avessero iniziato a diffondersi a partire da una conferenza tenutasi a New York nel 1964, giungendo sulle riviste scientifiche italiane a partire dal 1966.

Alla luce di questi dati, il collegio della IV Sezione reputa che, *«anche a voler considerare che fosse nota solo la generica tossicità delle polveri di amianto, causa di asbestosi, avrebbe risposto al **principio di precauzione** trattare con ogni cautela le polveri, che si sapevano assai sottili (e quindi di agevole infiltrazione e fissazione polmonare) di sostanza comunque tossica»*.

Infatti – prosegue la sentenza – *«l'esercizio di attività pericolosa avrebbe imposto all'imprenditore l'approntamento di ogni possibile cautela...secondo quel che la scienza e la tecnica consigliavano»*. Nel caso in esame, tuttavia, *«non solo nulla di tutto questo venne fatto, ma, al contrario, emerge dall'istruttoria una **grossolana indifferenza** di fronte all'inalazione delle polveri tossiche»*.

Tali considerazioni – conclude la Cassazione – consentono di addivenire al rimprovero di colpa, in omaggio al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui *«ai fini del giudizio di **prevedibilità**, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una **situazione di danno** e non anche alla **specifica rappresentazione "ex ante" dell'evento dannoso**, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione»*.

2. Le sentenze *Cozzini* e *Fincantieri*: un contrasto in seno alla Quarta Sezione?

Sul piano dell'accertamento del **nesso di causalità**, la sentenza *Fincantieri* si colloca su posizioni a ben vedere diverse rispetto a quelle espresse, sempre dalla Quarta Sezione, in un'altra recente pronuncia in materia di responsabilità da amianto, la sentenza *Cozzini*.

Né ciò deve più di tanto stupire: la differenza di opinioni che cercheremo subito di evidenziare **rispecchia un dibattito che si protrae nelle aule dei tribunali da circa un decennio**, ossia a partire dall'immediato indomani delle Sezioni Unite *Franzese*.

Un dibattito che affonda le radici nei grandi problemi relativi allo statuto ed alla prova della causalità penale, ma che senza dubbio trova un terreno particolarmente fertile nell'ambito dei processi per le morti da amianto, e, più in

generale, della **responsabilità penale per le malattie cagionate dall'esposizione a sostanze tossiche**³.

2.1. La sentenza Cozzini: breve sintesi dei passaggi fondamentali

All'incirca **due anni fa**, la Quarta Sezione della Cassazione pronunciava una sentenza che **si candidava a fare scuola** nella materia della responsabilità penale per i **reati d'evento** connessi all'**esposizione a sostanze tossiche** ([Cass. pen., sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786, pres. Marzano, est. Blaiotta, ric. Cozzini e altri](#)).

Si trattava dell'annullamento di alcune condanne per omicidio colposo inflitte ad ex dirigenti della società Ferrovie Trento Malè, accusati di aver cagionato la morte per mesotelioma pleurico di un dipendente esposto all'amianto. Il giudizio di rinvio, come abbiamo già segnalato, si è da poco concluso con la dichiarazione di prescrizione del reato ([Corte d'App. di Trento, sent. 12 aprile 2012](#)).

In quella importante pronuncia, la Quarta Sezione si faceva carico di chiarire alcuni profili relativi alle categorie della **causalità** e della **causalità della colpa**, sui quali la **giurisprudenza successiva alla Sezioni Unite Franzese** aveva dimostrato numerose **incertezze ed oscillazioni**.

Rinviando per ogni approfondimento al testo della sentenza (nonché, volendo, ad una [scheda riassuntiva delle motivazioni](#) ed ad un [più ampio commento](#), entrambi pubblicati su questa *Rivista*), ci si limiterà in questa sede a ricordare i principi davvero essenziali fissati in quell'occasione dai giudici della nomofilachia:

1) nei processi penali per le malattie professionali, la **condotta del datore** di lavoro non ha natura omissiva, bensì **commissiva**, giacché consiste nell'esposizione dei dipendenti ad un determinato fattore di rischio scaturente dall'organizzazione dell'impresa, e non invece nell'omessa predisposizione delle misure cautelari doverose, quest'ultima rappresentando piuttosto la componente omissiva della colpa, rilevante nella fase di accertamento dell'elemento soggettivo;

2) coerentemente col punto 1), l'accertamento relativo al **nesso di causalità materiale** deve essere condotto secondo il **paradigma esplicativo della causalità commissiva**, ossia verificando se l'evento, *hic et nunc* considerato, si sarebbe ugualmente verificato *in assenza* dell'esposizione al fattore di rischio (*rectius*, in assenza della *porzione* di esposizione al fattore di rischio avvenuta durante il periodo di responsabilità dell'imputato);

³ Cfr., tra i contributi più recenti : Masera L., [La malattia professionale e il diritto penale](#), in questa *Rivista*, 10 novembre 2011; Bartoli R., *Responsabilità penale da amianto: una sentenza destinata a segnare un punto di svolta?*, in *Cass. pen.* 2011, 1679; Id., [La responsabilità penale da esposizione dei lavoratori ad amianto](#), in questa *Rivista*, 25 gennaio 2011; Blaiotta R., *Causalità giuridica*, 2010, Torino, Giappichelli; volendo, v. anche Zirulia S., *Causalità e amianto: l'eterno "duello" tra i consulenti tecnici delle parti*, in *Corr. Merito* 2012, n. 3, p. 275 ss.

3) sempre in coerenza col punto 1), il successivo accertamento relativo alla **causalità della colpa sub specie di evitabilità dell'evento** – imposto dall'art. 43 c.p., ai sensi del quale l'evento è *causato* da colpa specifica o generica – deve essere invece condotto secondo il **paradigma predittivo tipico della causalità omissiva**, ossia verificando se l'evento, *hic et nunc* considerato, si sarebbe ugualmente verificato *in presenza* delle misure cautelari doverose, adottate dal garante in ottemperanza alle specifiche discipline vigenti o al generico dovere *ex art. 2087 c.c.*;

4) nell'eseguire gli accertamenti di cui ai punti 2) e 3), il giudice deve avvalersi di **leggi scientifiche**, valutandone l'**attendibilità** alla luce di diversi parametri, tra i quali la serietà degli studi condotti, il consenso che registrano nella comunità scientifica, nonché l'identità e l'indipendenza dei consulenti delle parti intervenuti nel dibattito;

5) ai fini dell'accertamento del rapporto di **causalità materiale** di cui al punto 2), il giudice può avvalersi anche di leggi scientifiche di natura **statistica**, purché ovviamente attendibili ai sensi del punto 4), a condizione che svolga in maniera rigorosa il **procedimento bifasico** indicato dalle Sezioni Unite nella sentenza *Franzese*, **corroborando** cioè l'**ipotesi probabilistica** alla luce di tutte le circostanze del **caso concreto**, in modo da addivenire ad un giudizio di probabilità **logica**;

6) viceversa, il giudizio di **evitabilità** di cui al punto 3) può essere fondato anche sul solo **dato probabilistico** espresso dalla legge di copertura, a condizione che lo stesso consenta di affermare che la condotta doverosa omessa avrebbe avuto **significative e non trascurabili probabilità** di impedire l'evento.

Accanto a questi insegnamenti, la sentenza *Cozzini* sviluppava una decisa critica nei confronti della tendenza, frequente nella prassi giurisprudenziale, a fondare giudizi causali sulla **sola base di leggi di copertura statistiche, aggirando** la prova della **causalità individuale** attraverso meri *escamotages retorici*: troppo spesso – evidenziavano i giudici di legittimità – «*si propone una qualunque argomentazione causale e si afferma apoditticamente che essa è, appunto, dotata di alta probabilità logica, così eludendo l'esigenza di una ricostruzione rigorosa del nesso causale*».

Tale tendenza – proseguiva la pronuncia – è principalmente addebitabile alla **complessità** che la prova della **causalità individuale** presenta nei **reati omissivi**, in ragione della **struttura predittiva** del relativo giudizio⁴. Infatti, è di fronte alla difficoltà

⁴ Ciò accade, in particolare, quando il giudice dispone di leggi scientifiche di copertura con coefficienti medi o bassi. Infatti la **prognosi postuma**, che dà sostanza al **controfattuale omissivo**, **si regge quasi esclusivamente sul coefficiente della legge scientifica di copertura**, in quanto – osserva la sentenza *Cozzini* – «*per prevedere ciò che sarebbe accaduto...è di grande importanza conoscere cosa accade nei casi simili*». Non è logicamente possibile, invece, avvalersi del procedimento di *esclusione* dei decorsi causali alternativi, dal momento che il giudizio controfattuale si sostanzia nell'*aggiunta* della cd. condotta alternativa lecita. Ne segue che, in presenza di leggi scientifiche con coefficienti medi o bassi, malgrado sia

di formulare affidabili prognosi postume – aventi ad oggetto l'evitabilità dell'evento tramite la realizzazione della condotta doverosa omessa – che i giudici ricorrono ai citati *escamotages* retorici, limitandosi a richiamare le generalizzazioni contenute nelle leggi statistiche e lasciando del tutto vuoto il quadro probatorio relativo alla causalità individuale.

Un'operazione inammissibile, posto che, nei reati omissivi, il giudizio di evitabilità «è in primo luogo un problema causale, che si carica quindi del connotato della ragionevole certezza proprio della causalità condizionalistica»: accontentarsi della prova che la condotta alternativa lecita avrebbe avuto la probabilità di evitare l'evento, significa, in altre parole, tornare alle condanne per **l'aumento del rischio**, già oggetto di censura da parte dalle Sezioni Unite *Franzese*.

Peraltro – concludeva il collegio – proprio la **qualificazione** delle condotte del datore di lavoro come **commissive** dovrebbe risolvere in radice i descritti problemi. L'utilizzo di un **ragionamento causale di tipo esplicativo**, infatti, elimina le difficoltà che contrassegnano la causalità omissiva, e, con esse, la necessità di ricorrere ad *escamotages* retorici.

In particolare, per accertare il **nesso di causalità** il giudice dovrà soltanto verificare se il fattore di rischio scaturito dalle lavorazioni abbia cagionato o aggravato la patologia, e a tal fine potrà colmare le lacune delle leggi statistiche attraverso l'esclusione dei plausibili decorsi causali alternativi (operazione invece impossibile, come già osservato⁵, nell'ambito della causalità omissiva); quanto al **giudizio prognostico di evitabilità** dell'evento lesivo, esso **non svolgerà più la funzione di imputazione oggettiva dell'evento** – già esaurita, a monte, dal nesso causale naturalistico –, bensì quella di **valutazione dell'adeguatezza della regola cautelare nel caso concreto** (cd. **secondo nesso tra colpa ed evento**), valutazione che **ben potrà essere sorretta da leggi scientifiche meramente probabilistiche**⁶.

2.2. Le sentenze Cozzini e Fincantieri a confronto

Già dalla lettura delle sintesi sopra proposte, dovrebbe essere emerso con evidenza come le due sentenze affrontino **in maniera radicalmente diversa** i principali

possibile tentare di corroborare la prognosi «nel crogiuolo del giudizio focalizzato sulle particolarità del caso concreto», risulta alquanto difficile liberarsi di eventuali ragionevoli dubbi maturati in sede di verifica della causalità generale. Su questi temi, v. in dottrina DONINI M., *La causalità omissiva e l'imputazione "per l'aumento del rischio"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 32; MARINUCCI G., *Causalità reale e causalità ipotetica nell'omissione impropria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 523; MASERA L., *Il modello causale delle Sezioni Unite e la causalità omissiva*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 493 ss; VENEZIANI P., *Il nesso tra omissione ed evento nel settore medico: struttura sostanziale ed accertamento processuale*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. II, Giuffrè, 2006, p. 1994 ss; VIGANÒ F., *Riflessioni sulla cd. causalità omissiva in materia di responsabilità medica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 1679 ss.

⁵ Sul punto v. l'accenno contenuto nella nota precedente, nonché la bibliografia ivi indicata.

⁶ Per la completa trattazione di tali complesse problematiche, ci si può solo limitare, in questa sede, a rinviare alla bibliografia essenziale indicata nella nota n. 4.

nodi problematici concernenti la responsabilità del datore di lavoro per le malattie contratte dai propri dipendenti.

Balza subito all'occhio, infatti, il diverso approccio al tema della **natura della responsabilità** del garante: **commissiva** secondo *Cozzini*; **omissiva** secondo *Fincantieri*. Tema che si articola, a sua volta, in due sotto-questioni tra loro connesse: la corretta **individuazione delle condotte ascritte agli imputati** (rappresentate da **azioni** secondo *Cozzini*, da **omissioni** secondo *Fincantieri*); nonché, conseguentemente, la diversa **struttura** assunta dal **controfattuale causale** (**esplicativo** nella prima sentenza, **predittivo** nella seconda).

Ma, al di là di queste contrasti, intrisi di profili di carattere dogmatico, la **divergenza di fondo** tra le due pronunce si colloca – ad avviso di chi scrive – su un piano ancora ulteriore: quello, cioè, della **prova della causalità individuale** con riferimento al **ruolo** giocato dal **fattore di rischio** (l'amianto) nell'**induzione** e nel successivo **sviluppo** delle patologie (carcinomi polmonari e mesoteliomi).

Un tema la cui trattazione – giova subito evidenziarlo – **prescinde totalmente** dalla posizione che si sceglie di assumere in merito alla **natura della responsabilità** del datore di lavoro. Infatti, sia che si parli di responsabilità **commissiva**, sia che si parli di responsabilità **omissiva**, il **primo nodo causale** che il giudice è chiamato a sciogliere consiste **sempre** – e negli stessi identici termini – nella **ricostruzione di ciò che è effettivamente successo**: una ricostruzione che, nei processi per responsabilità d'amianto, si sostanzia nello **spiegare determinati processi patologici in base a leggi scientifiche di tipo statistico**, che consentano di ricondurre – oltre ogni ragionevole dubbio – tali processi patologici alla pregressa esposizione dei pazienti alla sostanza.

Per toccare con mano le divergenze che, su tali profili, caratterizzano le due pronunce – e rendersi conto che si tratta di questioni sulle quali ben si può giocare il **discrimine tra un'assoluzione ed una condanna** – si prenderanno le mosse da una breve ricostruzione dei più delicati **problemi causali** che emergono nei processi per i **tumori tipicamente ricollegabili dall'amianto**, ossia i carcinomi polmonari ed i mesoteliomi (*infra*, par. 2.2.1). Subito dopo verranno esaminate le **diverse soluzioni adottate**, rispetto a tali problemi causali, **dalle due sentenze in esame** (par. 2.2.2. e 2.2.3); infine, **nelle conclusioni, si prenderà posizione** a favore della soluzione che si ritiene più convincente (par. 3).

2.2.1. Carcinomi polmonari e mesoteliomi: inquadramento dei principali problemi causali in punto di fatto e di diritto. – Punto di partenza di ogni **processo penale per malattie professionali**, è stabilire se la patologia, nonché l'eventuale decesso da essa provocato, possano essere **ricondotti** alle **lavorazioni** svolte presso l'impresa dove l'imputato rivestiva una **posizione di garanzia**.

Così, nei processi per i **tumori** contratti da soggetti esposti all'**amianto** (di solito carcinomi polmonari e mesoteliomi), occorre in prima battuta verificare se la neoplasia può dirsi **causata** – secondo le declinazioni che vedremo tra un attimo – dall'inalazione delle polveri di asbesto.

A tal fine, ovviamente, non è sufficiente prendere atto della – scientificamente assodata – capacità dell'amianto di causare processi morbosi di tipo oncologico: **altro** infatti è affermare, in via generale, che una sostanza è **cancerogena**; **altro** è dire che quella sostanza, agendo su un **soggetto determinato** e in un **contesto spazio-temporale determinato**, è stata **causa di un tumore**.

Il **passaggio** dalla constatazione di carattere **generale** (l'amianto è in grado di provocare carcinomi e mesoteliomi) a quella di carattere **particolare** (l'amianto respirato presso una certa l'impresa, nel periodo in cui l'imputato ha rivestito la posizione di garanzia, è stato causa di un determinato carcinoma o mesotelioma contratto da un lavoratore), richiede **alcuni steps probatori intermedi**, strettamente collegati alle caratteristiche delle patologie in questione:

α) Con riferimento ai **carcinomi polmonari**, occorre prendere atto della loro **natura multifattoriale**, ossia dal fatto che essi possono derivare non solo dall'amianto (in ciò differenziandosi dal **mesotelioma**, patologia sostanzialmente **monofattoriale**, al punto da essere considerato esso stesso "sentinella" di pregresse esposizione all'amianto), ma anche da altri fattori di rischio, *in primis* il **fumo di sigaretta**. Ne segue che, con riferimento a tali tumori, è sempre necessario **verificare che non siano stati cagionati da agenti cancerogeni diversi dall'amianto**.

β) Con riferimento ad **entrambe le citate forme tumorali**, si profila un ulteriore problema causale, intrecciato alla questione della **successione degli imputati nelle posizioni di garanzia**. Spesso accade, infatti, che le vittime rimangano esposte all'amianto nel corso di un lungo arco temporale, durante il quale gli imputati si avvicendano per brevi periodi negli incarichi di responsabilità. In tali situazioni, non è evidentemente sufficiente accertare che l'amianto respirato presso quell'impresa ha causato i tumori; **ai fini dell'affermazione di responsabilità del singolo imputato**, infatti, occorre spingersi a verificare **se la porzione di esposizione all'amianto avvenuta durante il suo periodo di incarico abbia effettivamente provocato l'insorgere della patologia nel singolo lavoratore, o quanto meno influito sul successivo sviluppo della malattia già contratta**.

In base ai **principi fissati dalla sentenza Franzese**, entrambi i nodi causali ora descritti dovrebbero essere sciolti mediante **l'esclusione nel singolo caso dei possibili decorsi causali alternativi**, ossia mediante **l'esclusione di tutte le possibili spiegazioni dei singoli eventi concreti** (le patologie riscontrate nei pazienti) **alternative rispetto alla esposizione dei pazienti medesimi all'amianto** (questione *sub α*), o comunque **alternative rispetto all'esposizione all'amianto nel periodo di incarico di ogni singolo imputato** (questione *sub β*).

All'atto pratico, tuttavia, la strada dell'esclusione dei decorsi causali alternativi risulta il più delle volte **impervia**. Quanto alla questione *sub α*), accade molto spesso che **le vittime sino soggetti fumatori**, di talché non è possibile escludere, in particolare, il possibile decorso alternativo rappresentato dal fumo di sigaretta. Quanto a *sub β*), **non esistono leggi scientifiche** in grado di individuare il **momento**

esatto in cui un tumore insorge, né di fissare una soglia di esposizione all'amianto **al di sotto della quale il rischio scompare**, sicché risulta impossibile assegnare un diverso rilievo causale ai diversi periodi di esposizione al fattore di rischio⁷.

L'approccio usualmente adottato dalla giurisprudenza è, allora, quello di ricorrere alla categoria delle **concause**, verificando cioè se i diversi fattori di rischio, della cui rilevanza causale si discute, possano essere considerati elementi in grado di **incidere congiuntamente** sulla verifica dell'**evento *hic et nunc* considerato**.

In quest'ottica, sarà necessario verificare, quanto alla questione *sub α*), se **l'azione congiunta di fumo e amianto** abbia concretamente influito sulla patologia, **accorciandone la latenza o accelerandone successivo il decorso**, e in definitiva **anticipando l'evento letale**; quanto alla questione *sub β*), se **ciascuna dose di amianto inalata nel corso del tempo**, in corrispondenza dei diversi periodi in cui ciascun imputato ha rivestito la posizione di garanzia, abbia comunque **interagito** con le dosi alle quali il paziente era già stato esposto, anche qui **accorciando la latenza o accelerando il successivo decorso** morboso, ed in definitiva **anticipando la morte**.

Ciascuna di queste operazioni, naturalmente, richiederà un **autonomo giudizio controfattuale bifasico**, da svolgere secondo le cadenze indicate dalle Sezioni Unite *Franzese*.

Quanto alla questione *sub α*), dunque, sarà anzitutto necessario individuare un'**affidabile legge scientifica** che descriva un'**azione sinergica** tra amianto e fumo di sigaretta (**causalità generale**); ed occorrerà poi verificare, qualora la generalizzazione scientifica individuata abbia natura statistica, **se l'effetto sinergico**, descritto come probabile dalla legge di copertura, **si sia effettivamente verificato nel caso di specie (causalità individuale)** – verifica, quest'ultima, da condurre attraverso la corroborazione dell'ipotesi probabilistica alla luce delle circostanze del caso concreto.

Quanto alla questione *sub β*), sarà in primo luogo necessario individuare un'**affidabile legge scientifica** che ricollegli al **protrarsi nel tempo dell'esposizione all'amianto** l'effetto di **accorciare la latenza** o di **accelerare il decorso** di entrambe le forme tumorali (**causalità generale**); in secondo luogo, qualora la generalizzazione scientifica individuata abbia natura statistica, occorrerà verificare **se l'effetto dose-risposta**, descritto come probabile dalla legge di copertura, **si sia effettivamente verificato nel caso di specie (causalità individuale)** – verifica anche in questo caso, da condurre attraverso la corroborazione dell'ipotesi probabilistica alla luce delle circostanze del caso concreto.

2.2.2. *L'orientamento espresso dalla sentenza Fincantieri*. – Nell'affrontare entrambi gli ordini di problemi causali tratteggiati *sub α*) e *sub β*), la **sentenza Fincantieri**

⁷ Si tratta di affermazioni ricorrenti in tutti i dibattimenti e assolutamente condivise dalla comunità scientifica. Sul punto, v. Zocchetti C., [A proposito del quesito sulla dose-dipendenza nella insorgenza dei mesoteliomi da amianto](#), in *questa Rivista*, 15 aprile 2011; Terracini, Carnevale, Mollo, *Amianto ed effetti sulla salute: a proposito del più recente dibattito scientifico giudiziario*, in *Foro it.*, 3, 2009, 148 ss; Di Amato A., *La responsabilità penale da amianto*, Giuffrè, 2003

afferma **testualmente** di volersi attenere ai principi sanciti dalle **Sezioni Unite Franzese**; ma, a ben vedere, **non convince fino in fondo** sul piano della **applicazione pratica** di tali principi al caso di specie.

In relazione al **problema della multifattorialità** dei carcinomi, di cui *sub α*), la sentenza si limita a richiamare una generalizzazione scientifica in base alla quale l'azione congiunta di amianto e fumo di sigaretta svolgerebbe un «*effetto moltiplicativo esponenziale del rischio*».

La Cassazione, tuttavia, **non si sofferma sui criteri utilizzati dalla sentenza d'appello per selezionare tale legge di copertura**. Con la conseguenza che l'*iter* argomentativo seguito dai giudici di merito in punto di **causalità generale** – ossia il ragionamento in base al quale hanno ritenuto scientificamente attendibile l'esistenza di un rapporto sinergico tra amianto e fumo di sigaretta, benché a livello solamente statistico – non viene in effetti sottoposto ad un vaglio critico di logicità e coerenza della Suprema Corte.

Sul fronte della **causalità individuale**, la constatazione secondo cui **la presenza dell'amianto ha aumentato esponenzialmente il rischio di ammalarsi** (anche, evidentemente, in lavoratori già esposti ad *altri* fattori di rischio) viene ritenuta sufficiente per confermare i giudizi di responsabilità espressi dalla sentenza d'appello.

Senza dubbio più approfondita è la trattazione relativa al tema di cui *sub β*), ossia il **rapporto tra la dose di amianto inalata e la risposta tumorale**, da accertarsi tanto con riferimento ai carcinomi, quanto in relazione ai mesoteliomi.

Sul piano della **causalità generale**, la sentenza sviluppa un **ampio percorso argomentativo** – del quale si è già dato brevemente conto⁸ – attraverso il quale giunge a ritenere maggiormente attendibile la **legge scientifica**, di natura **statistica**, che descrive entrambe le forme tumorali come patologie **dose-correlate**, nel senso che **all'aumentare delle dosi di esposizione la latenza della patologia statisticamente decresce, e il relativo decorso statisticamente si aggrava**.

Meno convincente, però, è l'affermazione secondo cui la prova della **causalità individuale**, resa indispensabile dalla constatata natura statistica della legge di copertura, «*può serenamente trarsi dalla vicenda clinica delle vittime, analiticamente illustrata nella sentenza di merito, emergendo che, in linea di massima (salvo ovviamente le diversità derivanti dalla inevitabile diversità di risposta individuale), in sintonia con lo studio di Casale Monferrato, il rischio decresce (anche nel solo senso che l'insorgenza della malattia si allontana nel tempo) col trascorrere del tempo dall'ultima esposizione, di talché è facile concludere che ogni assunzione successiva aumenta il rischio*».

La pronuncia ritiene dunque sufficiente, per la conferma delle condanne, la constatazione che **l'amianto ha aumentato il rischio di ammalarsi**: e cioè la constatazione che – secondo le leggi scientifiche ritenute più persuasive dai giudici di merito, con vaglio ritenuto indenne da vizi logici in Cassazione – **su base statistica** i tempi di latenza tendono ad accorciarsi in soggetti esposti a dosi cumulative, e che

⁸ V. sopra alla nota n. 2.

correlativamente – sempre **su base statistica** – i tempi di latenza si allungano quando l'esposizione cessa.

Tutto ciò, evidentemente, non è che una mera parafrasi della legge statistica che fonda la **causalità generale**, la quale asserisce in definitiva una **ipotesi esplicativa** degli eventi patologici occorsi ai singoli pazienti (così come *hic et nunc* verificatisi) sulla base dell'azione sinergica di tutte le dosi successive inalate; ipotesi esplicativa che richiede però di essere **vagliata in relazione a ciascun paziente concreto** – sul diverso piano, dunque, della **causalità individuale** – attraverso l'**esclusione, caso per caso, di spiegazioni alternative** in grado di ricollegare la patologia all'esposizione, una volta per tutta, a una iniziale *trigger dose*, o dose "killer", rispetto alla quale le esposizioni successive siano state in effetti del tutto ininfluenti.

2.2.3. *Il più penetrante sindacato di legittimità praticato dalla sentenza Cozzini.* – Non possiamo ovviamente sapere se, applicando i diversi principi dettati dalla **sentenza Cozzini**, le condanne sarebbero state rovesciate: quel che però possiamo affermare, è che la sentenza d'appello sarebbe stata verosimilmente sottoposta ad un **sindacato di legittimità ben più penetrante**.

Sotto il profilo della **causalità generale**, infatti, la **sentenza Cozzini** ha indicato **analiticamente** le **verifiche** alle quali il giudice deve sottoporre le **diverse teorie scientifiche prospettate dai consulenti delle parti**, al fine di addivenire ad un giudizio di **attendibilità approfondito e controllabile** in sede di legittimità.

Rinviando per ogni approfondimento al testo della sentenza, ci si limiterà in questa sede ad osservare come il **sindacato** prescritto da *Cozzini* investa tanto **gli studi scientifici** alla base di ogni teoria, quanto **la persona del consulente** che veicola il sapere scientifico nel dibattito. Di quest'ultimo, in particolare, occorre valutare l'**«integrità delle intenzioni»**, considerandone *«l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza [...] le finalità per le quali si muove»*.

Da questo punto di vista, è evidente come la **sentenza Fincantieri** abbia sottoposto la pronuncia impugnata ad un **vaglio complessivamente meno stringente**: con riferimento alla questione *sub α*), ossia l'effetto sinergico tra amianto e fumo, il problema della selezione della legge scientifica di copertura non viene neppure affrontato; con riferimento alla questione *sub β*), ossia la relazione tra la dose di amianto e la risposta tumorale, i giudici di legittimità si soffermano compiutamente sul profilo dell'attendibilità degli studi, ma non su quello dell'imparzialità dei consulenti.

Le differenze più profonde tra le due sentenze riguardano, peraltro, il tema della **causalità individuale**.

Nella sentenza *Cozzini*, infatti, i giudici di legittimità, non si sono limitati a ribadire con forza i principi già affermati da *Franzese*, e in particolare quello secondo cui un giudizio di causalità certo "al di là di ogni ragionevole dubbio" esige la corroborazione dell'ipotesi probabilistica alla luce di tutte le circostanze del caso concreto; ma si sono spinti fino a chiedere al giudice di merito di **motivare puntualmente** i passaggi di quel procedimento di corroborazione, indicando

espressamente le **specifiche e ben individuate circostanze del caso concreto** in grado di confermare, o di falsificare, l'ipotesi espressa dalla legge generale ed astratta.

Il processo *Cozzini* riguardava un caso di mesotelioma, e pertanto il nodo causale da sciogliere coincideva esclusivamente con quello descritto *supra* al punto β), ossia il problema della **dose-dipendenza**. Ebbene, i giudici di legittimità hanno censurato la sentenza d'appello in quanto la stessa non aveva indicato nessun **elemento concreto** in base al quale fosse possibile affermare che l'**effetto dose-risposta**, descritto come **statisticamente possibile** dalla legge della copertura, **si fosse effettivamente verificato nel caso di specie**.

L'effettiva verifica di tale fenomeno – esemplificava il collegio – avrebbe potuto essere dimostrata attraverso **dati cronologici** che dimostrassero come la singola vittima, essendo stata esposta più a lungo di altre persone, avesse sviluppato il tumore in tempi più rapidi; oppure evidenziando quali sono i **fattori** che in caso di esposizione protratta accelerano il processo di cancerogenesi, e dimostrandone la sussistenza nel caso concreto.

Ciò che preme sottolineare, in definitiva, è come nel caso *Cozzini* il sindacato della Cassazione si fosse spinto sino a verificare **se effettivamente i giudici di merito avevano preso in considerazione la posizione delle singola vittima**, accertando la tenuta della legge scientifica alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto.

Viceversa, come già visto, la sentenza *Fincantieri* ha ritenuto sufficiente, per fondare il giudizio di causalità sotto entrambi i profili *sub α)* e β), la constatazione che la presenza dell'amianto avesse esposto tutte le vittime ad un **aumento de rischio di ammalarsi**.

3. Conclusione

Il percorso argomentativo seguito dalla **sentenza Cozzini** risulta – ad avviso di chi scrive – decisamente **preferibile**.

Ciò in quanto, **a prescindere** dall'orientamento che si intenda adottare rispetto alla **natura** – commissiva od omissiva – **della responsabilità** del datore di lavoro, il **primo step** per l'accertamento della responsabilità penale deve necessariamente consistere nella ricostruzione della **vicenda patologica** che ha colpito ciascuna vittima.

La circostanza, poi, che tale ricostruzione **esaurisca** il giudizio di causalità (perché, ragionando in una logica commissiva, si identifica la condotta dell'imputato con l'azione di esporre i lavoratori al fattore di rischio, e si colloca la prova di evitabilità dell'evento sul piano della colpa), **oppure** ne rappresenti **solo il primo passaggio** (perché si opta a favore di una responsabilità omissiva, dove il giudizio di evitabilità svolge il ruolo di imputazione oggettiva dell'evento), è senza dubbio un problema dogmatico di scottante attualità, che si ripercuote sul grado di probabilità che deve assistere la prognosi relativa all'efficacia della condotta alternativa lecita; ma è un **problema diverso**, che nulla ha a che vedere con la **corretta ricostruzione del fatto**.

Quest'ultima richiede, anzitutto, di individuare **il fattore di rischio** responsabile dello stato morboso (problema particolarmente delicato, come visto, in

presenza di malattie multifattoriali, come i carcinomi polmonari); molto spesso, inoltre, è necessario verificare se vi è stato un rapporto tra **il prolungarsi dell'esposizione al fattore di rischio e la risposta tumorale** (necessità che, come pure esaminato, emerge ad esempio in presenza di fenomeni di successione degli imputati nelle posizioni di garanzia, e riguarda tanto i carcinomi quanto i mesoteliomi).

Si tratta di accertamenti che devono essere condotti seguendo un **ragionamento** causale di tipo **esplicativo**: il loro obiettivo, infatti, è quello di fornire un quadro completo di ciò che accadde sul piano squisitamente fenomenico.

Il giudice, pertanto, deve individuare **affidabili leggi scientifiche** che descrivano le citate correlazioni (fattore di rischio – insorgenza della malattia; prolungamento dell'esposizione – accorciamento della latenza o accelerazione del decorso patologico); dopodiché, qualora si tratti di leggi statistiche, deve **corroborarne l'enunciato astratto alla luce di tutti i dati che possono trarsi dal quadro probatorio concreto**, ivi compresa l'esclusione dei possibili decorsi causali alternativi.

Proprio questo è il percorso logico indicato dalla **sentenza Cozzini**, la quale prescrive ai giudici del rinvio di **esplicitare nella motivazione** – al fine di renderla **controllabile** in sede di legittimità – sia le ragioni che rendono maggiormente **attendibile** una determinata legge scientifica invece che un'altra; sia il **percorso logico**, condotto alla luce degli elementi del fatto concreto, tramite il quale si ritenga possibile passare **dalla probabilità statistica**, espressa dalla legge di copertura, **alla probabilità logica**, capace di fondare il giudizio di responsabilità penale.

Meno convincenti, invece, risultano le conclusioni cui giunge la **sentenza Fincantieri**.

Essa infatti, come visto, non solo svolge un **controllo meno stringente** circa l'attendibilità delle leggi di copertura; ma sembra fondare le condanne sul mero riscontro di un **aumento del rischio di ammalarsi**, ossia su una categoria concettuale – quella, appunto, dell'**aumento del rischio** – che appartiene ancora al piano della **causalità generale**, e **nulla dice** in relazione a ciò che è effettivamente accaduto nel caso concreto.